

*Raccolta n. 759/Scritture private area tecnica*

Arco, lì 11 aprile 2019

**ATTO DI TRANSAZIONE**

**- SCRITTURA PRIVATA -**

**tra**

**Fallimento AZZOLINI COSTRUZIONI GENERALI S.P.A.** (P.I. e C.F. 00214890220), in persona del Curatore fallimentare dott. Giorgio Cipriani, con Studio in Rovereto, Corso Rosmini, n. 92, con l'avv. Antonio Tita, come da autorizzazione del Comitato dei Creditori n. 42, di data 21 marzo 2019 e visto di data 25 marzo 2019 del Giudice Delegato, Dott. Michele Cuccaro senza opposizioni/osservazioni;

e

**COMUNE DI ARCO** in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, sig. Alessandro Betta, con sede in Arco (TN), piazza 3 Novembre, 3, P.Iva e Codice Fiscale 00249830225, autorizzato alla sottoscrizione del presente accordo transattivo con deliberazione della Giunta comunale n. 43 di data 9 aprile 2019, con sede in 38062 Arco (TN), Piazza III Novembre, n. 3,

di seguito denominate anche *Parti*

\*\*\*

**Premesso che**

- con contratto di appalto di data 4 agosto 2011 Rep. n. 2714 il Comune di Arco affidava all'Impresa Azzolini Costruzioni Generali S.p.a. l'esecuzione dei "Lavori di realizzazione di un cinema – auditorium nell'ambito del complesso Quisisana (p.ed. 722 C.C. ARCO)", sito nel Comune di Arco;

- i lavori venivano consegnati all'Impresa in data 16 settembre 2011 e si sarebbero dovuti concludere in giorni 448;
- in data 12 marzo 2012 i lavori venivano integralmente sospesi con ordine di servizio n. 1 del R.U.P., e verbale di sospensione dei lavori n. 3 di pari data a firma del Direttore dei Lavori, attendendo il Comune un finanziamento per la trasformazione del costruendo Auditorium in Teatro sovracomunale che avrebbe imposto l'adozione di una Variante progettuale;
- nel Registro di contabilità n. 1, sottoposto frattanto all'Impresa, l'appaltatrice iscriveva n. 14 riserve per l'importo complessivo di € 245.657,64.-;
- con particolare riguardo alla riserva n. 11 l'Impresa avanzava pretesa economica di tipo risarcitorio pari ad € 167.887,84.-, lamentando l'illegittimità della sospensione dei lavori;
- in data 17 febbraio 2014 l'Impresa Azzolini veniva ammessa a Concordato preventivo in continuità e successivamente il 22-23 dicembre 2016 il Tribunale di Rovereto dichiarava il fallimento della stessa, di talché il contratto di appalto si risolveva di diritto;
- nominato per l'effetto Curatore fallimentare il Dott. Giorgio Cipriani, quest'ultimo provvedeva in data 19 giugno 2017 a riconsegnare al Comune di Arco il cantiere ed a sollecitare la definizione delle pretese economiche vantate dall'Impresa;
- non essendo riuscite le Parti a comporre in via stragiudiziale la vertenza, il Fallimento Azzolini Costruzioni Generali S.p.a. notificava al Comune di Arco atto di citazione di data 2 ottobre 2018, chiedendo il pagamento di complessivi € 320.482,03.- oltre accessori, di cui € 6.518,00.- per detrazioni, € 147.969,92.- per riserve contabili e risarcitorie, € 165.994,11.- per mancato guadagno;

- iscritta per l'effetto a ruolo la causa civile avanti il Tribunale di Rovereto, (R.G. 1010/2018 G.I. Dott.ssa C. Pasquali), si costituiva in giudizio il Comune di Arco con comparsa di risposta di data 29 gennaio 2019, chiedendo il rigetto di ogni domanda azionata dal Fallimento, formulando altresì eccezione di compensazione della somma di € 104.004,63.- esposta a titolo di anticipazione del corrispettivo contrattuale;
- veniva nel frattempo celebrata la prima udienza e concessi i termini istruttori, con rinvio della trattazione della causa all'udienza del 22 maggio 2019 ad ore 9.30;
- seguiva successivamente confronto dialettico fra le Parti che portava il Fallimento a proporre, senza riconoscimento alcuno, ma a mero fine transattivo, la definizione della vertenza con la corresponsione da parte del Comune di Arco della somma di € 100.000,00.-, successivamente portata ad euro 80.000,00.-, cui dava riscontro quest'ultimo offrendo la minor somma di € 75.000,00.- che veniva accettata dal Fallimento;
- tanto essendo le Parti hanno ritenuto e ritengono di poter addivenire ad accordo transattivo che definisca e risolva, in ogni sede, in via bonaria e definitiva ogni questione e pretesa reciprocamente lamentata dalle stesse.

**Tutto ciò premesso le Parti**

**convengono e stipulano quanto segue**

- 1)** Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente scrittura.
- 2)** Il Comune di Arco corrisponderà al Fallimento Azzolini Costruzioni Generali S.p.a., a saldo e stralcio delle maggiori pretese azionate dallo stesso nella causa pendente avanti il Tribunale di Rovereto (R.G. 1010/2018 - G.I. Dott.ssa Pasquali)

la somma di € 75.000,00.-, relativa al risarcimento danni richiesto per la sospensione del cantiere.

**3)** Il Comune di Arco verserà al Fallimento Azzolini Costruzioni Generali S.p.a. la su indicata somma di € 75.000,00.- sul conto corrente della *Procedura Fallimento Azzolini Costruzioni Generali S.p.a.* di cui alle seguenti coordinate: Cassa Rurale di Lizzana – IBAN: IT03Y0812320803000030340364, entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente scrittura.

**4)** Le Parti dichiarano sin d'ora di abbandonare il giudizio pendente avanti il Tribunale di Rovereto (R.G. 1010/2018 G.I. Dott.ssa Pasquali), ai sensi dell'art. 309 c.p.c., non comparendo all'udienza del 22 maggio 2019, né alla successiva che verrà fissata dal Giudice, non depositando entrambe, nei termini intermedi già concessi dal Giudice, la II e la III memoria ex art. 183 comma VI.

**5)** Con l'esatta esecuzione ed il pagamento di quanto previsto nella presente transazione, le Parti si dichiarano vicendevolmente soddisfatte e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente, l'una nei confronti dell'altra, in ogni sede (anche fallimentare) e di null'altro più aver a pretendere, per qualsiasi causa, ragione o titolo dedotto nell'odierno accordo, in ogni e qualsiasi modo connesso, anche solo indirettamente, con gli atti ed i fatti che hanno dato origine alla vertenza in premessa, rinunciando ad ogni ulteriore nuova diversa domanda, richiesta e/o azione in qualsiasi sede.

**6)** Le spese legali sono integralmente compensate fra le Parti.

**7)** I Procuratori delle Parti con la sottoscrizione del presente atto rinunciano al vincolo di solidarietà ex art. 13 Legge Professionale.

L.C.S.

Comune di Arco

Fallimento Azzolini Costruzioni Generali S.p.a.

*Il Sindaco*

Alessandro Betta

*Il Curatore Fallimentare*

dott. Giorgio Cipriani

Per autentica di firma e rinuncia alla solidarietà ex art. 13 L.P.

avv. Barbara Zampiero

avv. Antonio Tita